



UNITRE UNIVERSITÀ DELLE TRE ETÀ APS SEDE DI CHIERI

REGOLAMENTO

APPROVATO DAL CONSIGLIO DIRETTIVO CON RATIFICA DEL 6-7-2026

Il presente Regolamento d'attuazione dello Statuto della Sede locale di Chieri ne costituisce complemento e, per la sua stessa natura, può essere modificato con delibera del Consiglio Direttivo.

ART. 1 – DENOMINAZIONE – SEDE

1. Denominazione UNITRE, sigla, emblemi e marchio sono di proprietà dell'Associazione Nazionale e come prescritti dallo Statuto o dal Regolamento Nazionale.
2. L'utilizzo in Sede Locale sia della sigla che del marchio ricade sotto la diretta responsabilità del Consiglio Direttivo.
3. L'indicazione in Statuto della Sede locale è prescritta per Legge.

ART. 2 – ADESIONI

1. Possono aderire all'associazione le persone fisiche, che avendo raggiunto la maggiore età, condividano le finalità sia dello Statuto Nazionale che di quello locale e facciano espressa domanda di adesione.
2. Con l'iscrizione, accettata dalla Sede locale e annotata nel registro Associati locale e nazionale, l'Associato diviene a tutti gli effetti Associato anche della Associazione Nazionale Unitre – APS.
3. La quota annuale di associazione non è una quota di partecipazione ai corsi gestiti dall'UNITRE, ma rappresenta la quota di adesione all'Associazione della Sede locale, comprensiva della quota di adesione alla Associazione Nazionale Unitre.
4. Essa non è mai trasmissibile e non è rimborsabile in caso di perdita della qualifica di Associato
5. Gli Associati non in regola con il pagamento della quota annuale non decadono immediatamente dallo status di Associato ma vengono considerati "dormienti". Tre anni di mancato pagamento della quota sociale comportano la perdita della qualifica di Associato; per riassociarsi occorre ripresentare una nuova domanda scritta.

ART. 3 – ASSOCIATI

1. Si considerano Associati alla Sede Locale:
 - a. Associati fondatori: sono i firmatari dell'atto costitutivo dell'Associazione.
 - b. Associati onorari: La proposta, sentito il parere del Consiglio Direttivo, viene portata in Assemblea dal Presidente. Per l'approvazione è necessaria la maggioranza dei voti a scrutinio segreto.
 - c. Associati volontari: che prestino la loro attività in modo gratuito e continuativo;

- d.** Tutti coloro, italiani e stranieri, che avendo raggiunto la maggiore età, chiedano di aderire alla Associazione per condividerne le attività.
- 2.** Tutti gli Associati sono tenuti al pagamento della quota di associazione nazionale. Il Consiglio Direttivo, nel determinare annualmente la quota Associativa locale, può proporre l'esenzione o il pagamento in misura ridotta della quota locale per alcune categorie o condizioni di Associati.
- 3.** Tutti gli Associati hanno diritto all'elettorato attivo e passivo
- 4.** Tutti gli Associati hanno diritto di accesso ai libri sociali, facendone semplice richiesta scritta al Presidente, che fisserà la modalità di consultazione, nel termine massimo di 15 giorni dalla richiesta.

ART. 4 – ASSEMBLEE DEGLI ASSOCIATI

- 1.** La partecipazione alla Assemblea ordinaria o straordinaria è un diritto/dovere di tutti gli Associati, ognuno con diritto a un voto.
- 2.** È ammessa la partecipazione per delega scritta, anche in calce all'avviso di convocazione, ad altro Associato. Ogni Associato può rappresentare sino a un massimo di tre Associati (cinque Associati se la Sede contasse più di 500 Associati).
- 3.** Le votazioni sono normalmente palesi; possono essere segrete quando riguardano persone e per l'elezione degli Organi sociali.
- 4.** Nella convocazione dell'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, può essere prevista l'espressione del voto per corrispondenza o in via elettronica con modalità che consentano la verifica dell'identità dei votanti pur mantenendo il voto segreto, ove richiesto.
- 5.** Per quanto riguarda le competenze dell'Assemblea e le modalità di convocazione si fa riferimento all'art. 8 dello Statuto locale.

ART. 5 – COMMISSIONE ELETTORALE

- 1.** Contestualmente alla convocazione della Assemblea ordinaria per la elezione degli Organi della Sede - o in caso di Assemblea straordinaria - viene costituita una commissione elettorale formata da tre Membri, di cui uno con funzione di Presidente, scelti dal Consiglio Direttivo fra gli Associati, con compiti di:
 - a.** organizzare le norme di voto, in particolare, se previsto, quello per corrispondenza o telematico;
 - b.** controllare gli elenchi degli aventi diritto all'elettorato attivo e passivo;
 - c.** raccogliere le candidature presentate alla Segreteria della Sede, almeno quindici giorni prima della data fissata per le elezioni;
 - d.** assistere alle operazioni di voto, in modo da assicurarne il regolare svolgimento;
 - e.** verbalizzare le operazioni di consultazione che dovranno avvenire subito dopo la chiusura dei seggi e proseguire fino al definitivo scrutinio delle schede e, quindi, alla proclamazione degli eletti;
 - f.** depositare il verbale per i provvedimenti conseguenti.
- 2.** I membri della Commissione elettorale non possono essere candidati.
- 3.** La Commissione Elettorale perdura fino alla elezione dei nuovi Organi della Sede.

ART. 6 – ORGANI E CARICHE

1. Sono Organi della Sede locale:
 - a. L'Assemblea degli Associati
 - b. Il Consiglio Direttivo (componenti in numero dispari)
 - c. Il Presidente
 - d. L'Organo di controllo
2. Sono Cariche della Sede locale:
 - a. Il Presidente
 - b. Il/i Vice Presidente/i
 - c. Il Direttore dei corsi ed eventuale Vice
 - d. Il Segretario
 - e. Il Tesoriere
 - f. I Consiglieri in numero da 5 a 9

ART. 7 – CONSIGLIO DIRETTIVO

1. La nomina ha una durata triennale ed è sempre rinnovabile; decade quando viene a mancare la condizione di Associato all'Unitre.
2. Il Consiglio Direttivo viene di norma convocato con ogni mezzo atto a garantirne la ricezione con un preavviso di otto giorni.
3. Se il numero dei corsi da gestire lo giustifica, il Direttore dei Corsi può avvalersi della collaborazione, oltre che di un Vice Direttore, anche di una Commissione Didattica formata dai Docenti rappresentanti delle varie aree di insegnamento.
4. Al Consiglio Direttivo possono essere invitati, senza diritto di voto, gli Associati particolarmente esperti sugli argomenti posti all'ordine del giorno.
5. Il Consiglio Direttivo nomina, su proposta del Presidente, il Coordinatore dell'Accademia di Umanità.
6. Decadenza carica: un membro del Consiglio Direttivo decade automaticamente dalla sua carica dopo un anno di assenza (online o di persona) e deve essere sostituito per poter garantire l'efficienza dell'associazione.
7. È prevista la possibilità di partecipazione al Direttivo di uno/due rappresentanti degli studenti.
8. Il Consigliere impossibilitato a partecipare alla seduta del Consiglio Direttivo, sia in presenza che in videoconferenza, può esprimere il proprio voto in modalità asincrona. A tal fine il Consigliere deve far pervenire il proprio voto palese sui singoli punti all'Ordine del Giorno preferibilmente tramite email o, in via eccezionale, con messaggistica WhatsApp da un numero riconoscibile, prima dell'orario di inizio ufficiale della riunione. Questo voto vale a tutti gli effetti per l'approvazione delle decisioni e sarà messo a verbale. Tuttavia, per iniziare la seduta del Direttivo, è necessario che il numero minimo di Consiglieri richiesti sia presente di persona o in videochiamata.. Al verbale deve essere obbligatoriamente allegata la comunicazione ricevuta e la successiva dichiarazione sostitutiva di ratifica di cui al modello predisposto da UnitreChieri.

ART. 8 – ORGANO DI CONTROLLO

1. L'Organo di controllo è composto da un membro effettivo; viene eletto dall'Assemblea degli Associati, anche al di fuori dei propri componenti.
2. Ha durata triennale e può sempre essere rieletto.

3. Il componente l'Organo di controllo può assistere alle sedute del Consiglio Direttivo, senza diritto di intervento e di voto

ART. 9 – ACCADEMIA DI UMANITÀ

1. L'Accademia di Umanità, in linea con le finalità previste dallo Statuto, concorre a realizzare le attività sociali, culturali, ricreative e assistenziali che integrano e ampliano l'azione didattica della Sede locale. Il coordinamento di attività e gruppi di lavoro degli associati è svolto in spirito di volontariato per l'organizzazione e la partecipazione di spettacoli teatrali e musica, viaggi e momenti di intrattenimento. È possibile prevedere la gratuità per l'accompagnatore.

ART. 10 – GRUPPI DI LAVORO

1. Sono denominati "Gruppi di lavoro" le aggregazioni di associati che, in spirito di puro volontariato, si assumono il compito di proporre e realizzare le attività del proprio settore (biblioteca, assistenza sociale, viaggi, partecipazione agli spettacoli, momenti di intrattenimento, ecc.).

Tali gruppi costituiscono la parte operativa dell'Accademia di Umanità

ART. 11 – NORME DIDATTICHE

1. I corsi ed i laboratori, per essere considerati tali, devono prevedere almeno cinque lezioni.

2. Fatto salvo quanto previsto al comma successivo, ogni Associato è libero di frequentare qualsiasi corso o laboratorio a propria scelta. Per ragioni tecniche di organizzazione il Consiglio direttivo può, su proposta del Direttore dei corsi, stabilire, per taluni corsi, un numero massimo o minimo di studenti.

3. Frequenza ai corsi per quanto concerne i criteri di iscrizioni ai corsi di lingue ed alla definizione delle modalità di accesso per garantire la tutela dei nuovi soci e, contestualmente, la continuità dei soci storici:

- a. Progressione lineare: gli allievi progrediranno al livello successivo in modo automatico, senza test d'ingresso o esami di selezione
- b. Rotazione e *turnover* (anzianità superiore a 6 anni): al fine di bilanciare la continuità per i soci storici con l'indispensabile apertura verso i nuovi iscritti, la frequenza massima per ciascun livello viene ridotta a 2 anni.
- c. Per i corsi di inglese (data l'elevata richiesta) e di spagnolo (qualora il volume delle domande lo rendesse necessario), i soci con un'anzianità di frequenza complessiva superiore ai sei anni osserveranno un anno di sospensione dai corsi standard. Sarà possibile presentare nuovamente domanda l'anno successivo, con ammissione subordinata alla disponibilità di posti vacanti; in ogni caso, tali iscritti verranno inseriti nella lista d'attesa della classe dell'ultimo livello standard, dando la priorità a chi ha meno anzianità.
- d. Al fine di garantire il corretto svolgimento delle attività didattiche e non sprecare posti disponibili a fronte di lunghe liste d'attesa, è richiesta una frequenza regolare ai corsi. Qualora un iscritto accumuli tre settimane consecutive di assenza ingiustificata nei primi tre mesi dall'inizio delle lezioni (indicativamente entro la sospensione per le vacanze natalizie), UnitreChieri si riserva il diritto di dichiarare la decadenza dall'iscrizione per assegnare il posto ai candidati in lista d'attesa.
- e. La decadenza dal corso per assenza ingiustificata, come sopra disciplinata, non darà in alcun modo diritto al rimborso, totale o parziale, della quota di iscrizione o delle eventuali quote integrative già versate. Prima di

procedere alla revoca definitiva del posto, la Segreteria di UnitreChieri invierà all'interessato una comunicazione scritta di preavviso (tramite email o SMS), assegnando un termine di sette giorni per giustificare l'assenza o confermare la ripresa della frequenza. La mancata risposta o la mancata ripresa della frequenza entro tale termine comporterà l'immediata perdita del posto.

4. Per i corsi e laboratori, il Consiglio Direttivo può determinare una quota integrativa di partecipazione alle spese di gestione della specifica attività, richiesta oltre alla quota Associativa locale.

ART. 12 – DOCENTI

1. Per lo svolgimento delle proprie attività didattiche e per la realizzazione delle finalità previste dall'art 2 dello Statuto locale, il Consiglio Direttivo può avvalersi anche di personale qualificato non associato anche a titolo gratuito.

ART. 13 – ASSISTENTI

1. Qualunque Associato della sede può fare l'Assistente ad un corso. La sua opera consiste nel registrare la presenza dei partecipanti e nello svolgere quei compiti di coordinamento tra Studenti, Docenti e Consiglio Direttivo per assicurare il regolare svolgimento della lezione, soprattutto sotto l'aspetto organizzativo.

ART. 14 – AUTONOMIA DELLE SEDI LOCALI

1. Le convenzioni stipulate fra Sedi limitrofe possono prevedere la reciprocità di partecipazione degli Associati alle attività delle Sedi convenzionate, salvaguardando il diritto di priorità, nell'iscrizione ai laboratori o corsi, dell'Associato della sede.